

Allegato II

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali".

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);
- Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016 S.O. n. 9), relativamente alla Zona Ordinaria.
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
- DM n. 2588 del 10 marzo 2020 "disciplina del regime di condizionalità" articolo 14 ed allegato 7.

Normativa provinciale di riferimento

- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. "Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinanti" in particolare articolo 19 bis.
- Delibera di Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 "Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.", che adotta le norme tecniche di recepimento provinciale e detta la disciplina integrativa con quanto disposto dal D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046 con riferimento alle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche e piccole imprese agroalimentari adeguandola alle caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti in Provincia di Trento. La deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.2/sez. gen. Del 10/01/2019.
- Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019 "Approvazione della modulistica per la comunicazione di produzione e utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato".
- Legge 11 novembre 1996, n. 574 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari".
- Legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche.

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il Codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, sia per le aziende situate nelle Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN), sia per le aziende situate al di fuori delle zone medesime, nonché i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo.

In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica agricola, nel Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 e nella Delibera di Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno, a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'articolo 39 del Regolamento CE n. 1698/2005 "Pagamenti agroambientali":

- 1) obblighi amministrativi;
- 2) obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati;
- 3) obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- 4) divieti (spaziali e temporali) relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati.

In merito all'obbligo di presentare la comunicazione semplificata e ordinaria per la produzione e l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato da parte delle aziende zootecniche che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici, tale comunicazione andrà effettuata nelle modalità stabilite dalla sopra citata Deliberazione della Giunta provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018. La modulistica da utilizzare per le comunicazioni è stata approvata con Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019 ed è disponibile su www.procedimenti.provincia.tn.it.

Per completezza si riporta quanto stabilito dalle norme tecniche attuative di recepimento provinciale del D.M. 25 febbraio 2016, n. 5046, approvate con la sopra citata deliberazione della G.p. n. 1545 in data 24 agosto 2018.

1 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

1.1 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - COMUNICAZIONE (articolo 1 delle le norme tecniche attuative del DM 5046/2016 con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione della comunicazione, da concretizzarsi con l'implementazione dei dati del fascicolo aziendale (F.A.) anche attraverso uno specifico documento integrativo appositamente definito ed allegato allo stesso F.A.. La comunicazione, presentata dalle aziende al proprio CAA – Centro assistenza agricola- mandatario, sarà acquisita informaticamente dal Servizio competente in materia di agricoltura quale autorità competente in materia. Per ragioni di semplificazione il calcolo dei quantitativi di azoto trova riferimento alle produzioni medie così come tradotte nelle tabelle da 1 a 4 dell'allegato I del DM. 5046.

2. Nel caso di presentazione di "autorizzazione unica territoriale" (AUT) ai sensi del decreto del Presidente della provincia 28 marzo 2018, n. 2-77 leg. la comunicazione sarà allegata e presentata al Servizio competente in materia di autorizzazioni ambientali.

3. La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

4. La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni in materia di autorizzazione unica territoriale, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione o di ultima modifica della stessa. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica. Non sussiste

l'obbligo di segnalazione per l'aggiornamento o l'integrazione della comunicazione in caso di variazioni che non determinano una modifica sostanziale degli adempimenti dovuti. In caso di autorizzazione unica territoriale, la comunicazione ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto dei 30 giorni di cui al presente comma. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

5. Per variazioni sostanziali si intendono quelle che determinano una modifica degli adempimenti dovuti quali indicativamente il 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del rapporto fra questi, fermo restando il non superamento dei limiti massimi dei quantitativi di azoto al campo ad ettaro. Per i quantitativi di azoto al campo ad ettaro si veda il successivo paragrafo 3. **OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI** (art. 10 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

6. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento non superiore a 3.000 kg.

7. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione semplificata, contenente le informazioni di cui all'Allegato alla Determinazione del Dirigente Servizio agricoltura n. 87 di data 06 febbraio 2019, le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg.

8. Sono tenute a presentare all'autorità competente una comunicazione ordinaria contenente le informazioni di cui all'Allegato alla Determinazione n. 87/2019 le seguenti aziende:

- a) le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento, superiore a 6.000 kg;
- b) le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente le acque reflue;
- c) le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o agroindustriale anche se in quantitativi inferiori ai 3.000 kg e fino a 6.000 kg annui di azoto al campo;
- d) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica, come individuate all'articolo 2 delle le norme tecniche attuative del DM 5046/2016.

A titolo esemplificativo lo schema della classe dimensionale degli allevamenti avicolo, suinicolo e bovino da mettere in relazione con gli obblighi di comunicazione è presente nell'allegato X al DM 5046/2016.

9. Per le aziende ubicate fuori dal territorio provinciale che spandono anche all'interno di esso e per quelle ubicate in provincia di Trento che utilizzano terreni fuori dal territorio provinciale, il titolare deve allegare alla comunicazione presentata in Trentino gli estremi della comunicazione presentata fuori dal territorio provinciale, qualora dovuta.

10. Le comunicazioni di utilizzazione agronomica già presentate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento restano valide fino alla loro scadenza, fermi restando gli obblighi di adeguamento per garantire la conformità alle presenti disposizioni. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della nuova comunicazione. Si precisa che ai sensi dell'art. 13 delle norme tecniche del DM 5046/2016 l'iter di adeguamento degli stoccaggi delle strutture esistenti dovrà essere attivato entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche sopra citate (Bollettino Ufficiale n.2/sez. gen. del 10/01/2019) ed i lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2020, salvo motivata proroga.

11. Fermo restando quanto sopra disposto, qualora le fasi di produzione, trattamento, trasporto, stoccaggio e spandimento di effluenti o digestato siano effettuate da soggetti diversi dal produttore, al fine di adottare specifiche forme di controllo per ciascuna delle predette fasi, la comunicazione fatta dal produttore e/o utilizzatore degli effluenti o del digestato deve riportare gli estremi identificativi dei diversi soggetti terzi interessati. Nel caso di variazioni non sostanziali dei soggetti utilizza-

tori, intervenute nel periodo di validità della comunicazione, farà fede il relativo contratto di cessione tra le aziende dell'effluente o digestato.

12. Come previsto all'art.13 "Norme transitorie" di cui all'allegato tecnico alla Delibera di Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018, i provvedimenti di comunicazione di utilizzazione agronomica presentati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1280 del 11 agosto 2017, che reca il "Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come previsto dal Decreto Ministeriale n. 2490 del 25 gennaio 2017 devono essere aggiornati come previsto al paragrafo sopra riportato "OBBLIGHI AMMINISTRATIVI COMUNICAZIONI".

1.2 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI - DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL TRASPORTO (articolo 3 delle norme tecniche attuative del DM 5046/2016 con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

13. Al fine di rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato destinati ad utilizzazione agronomica, il trasporto è effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo del legale rappresentante;
- b) la natura e la quantità del materiale trasportato;
- c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;
- d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;
- e) gli estremi della comunicazione.

14. Sono esentati dall'obbligo di munirsi di documenti di trasporto i soggetti che, nell'ambito del territorio della provincia di Trento, trasportano con mezzi agricoli:

- a) effluenti zootecnici tra terreni in uso della propria azienda;
- b) effluenti zootecnici o relative frazioni separate, non digestati, tra due diverse aziende agricole per l'utilizzo agronomico diretto degli stessi, se muniti di un accordo di cessione tra le aziende;
- c) effluenti zootecnici dalla propria azienda all'impianto di digestione anaerobica consortile;
- d) digestato o relative frazioni separate nell'ambito della propria azienda se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale;
- e) digestato o relative frazioni separate dagli stoccaggi aziendali alle superfici agricole appartenenti alla stessa azienda;
- f) digestato o relative frazioni separate fra l'impianto di digestione anaerobica di tipo consortile e le superfici agricole delle aziende consorziate presso superfici gestite dall'impianto.

15. Qualora il trasporto sia effettuato da un contoterzista con mezzo agricolo, questo deve tenere nel mezzo che effettua il trasporto copia del contratto di incarico al trasporto e spargimento con l'azienda agricola di conferimento.

16. I documenti di trasporto e gli accordi di cessione di cui al comma 2 devono essere conservati in azienda per un periodo non inferiore a 2 anni.

2. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECCNICI E DEI DIGESTATI (articolo 4, 5, 6, 7 delle norme tecniche attuative del DM 5046/2016, con riferimento agli adempimenti a carico degli operatori agricoli).

2.1 CRITERI GENERALI PER IL TRATTAMENTO E LO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (art. 4 delle norme tecniche).

17. Il trattamento e lo stoccaggio devono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati dalle tabelle 1-2-3 e 4 dell'allegato 1 del DM 5046/2016.

18. Per quanto concerne le caratteristiche e il dimensionamento degli stoccaggi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 11 del DM 5046/2016.

19. Nella realizzazione di nuove strutture dovrà essere prevista, ove possibile, la copertura degli stoccaggi al fine di limitare il dilavamento della frazione palabile e di conseguenza garantire i volumi di stoccaggio di effluenti non palabili in relazione alle locali condizioni di produzione e utilizzo agronomico.

20. Lo stoccaggio degli effluenti di allevamento prodotti dalla singola azienda può essere effettuato, in alternativa, anche presso i contenitori utilizzati in forma associata da due o più aziende ovvero presso contenitori in uso collettivo costruiti e messi a disposizione dagli enti locali o forme associative tra agricoltori, sulla base di apposite convenzioni dirette a determinare i quantitativi massimi conferibili da ogni azienda, e fermo restando il loro corretto dimensionamento e il rispetto delle normative e eventuali prescrizioni in materia igienico sanitaria. Il conferimento dell'effluente presso i contenitori ad uso collettivo è comprovato da una specifica convenzione stipulata tra l'agricoltore e l'organismo collettivo che dovrà riportare gli elementi minimi della comunicazione identificativi dell'azienda, delle caratteristiche e quantità di effluente prodotto e stoccato, dell'ubicazione e caratteristiche del sito di stoccaggio.

2.2 STOCCAGGIO E ACCUMULO DEI LETAMI (art. 5 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

21. Salvo casi specifici di deroga, lo stoccaggio dei letami deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M..

22. Per limitare i liquidi di sgrondo ed i fenomeni di dilavamento nonché agevolare la maturazione e la stabilizzazione del letame si suggerisce la copertura dei cumuli con geotessile sia negli stoccaggi aziendali sprovvisti di struttura fissa coperta sia in quelli in campo.

23. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in un periodo di 90 giorni.

24. Tenuto conto del territorio provinciale, delle piccole dimensioni dell'allevamento medio, delle caratteristiche strutturali dell'allevamento legate alle pratiche tradizionali che prevedono la possibilità di alpeggio estivo e di pascolamento del bestiame per un significativo periodo dell'anno, in analogia con quanto applicato per la tecnica dell'allevamento brado e semibrado, sono esonerati dall'obbligo di stoccaggio del letame in platea gli allevamenti con numero di UBA pari o inferiore a 5 che adottano misure idonee ad evitare il deflusso diretto di letame o liquidi di sgrondo nelle acque superficiali. I cumuli in campo dovranno rispettare quanto previsto dal paragrafo seguente ad eccezione dello stoccaggio. Si suggerisce inoltre la copertura con geotessile al fine di limitarne il dilavamento.

2.3 ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME IN CAMPO (art. 6 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

25. L'accumulo su suolo agrario deve rispettare quanto previsto dall'articolo 11 del D.M. 5046/2016.

26. Tale accumulo può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell'utilizzazione e su quelli circostanti o prossimali, in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture (vedasi Tabella 1 - Allegato X del D.M. 5046/2016). Per migliorare la stabilizzazione del letame è buona pratica coprire il cumulo con tessuto geotessile.

27. E' opportuno che il termine temporale di accumulo su suolo agricolo, tenuto conto delle esigenze colturali specifiche e di maturazione del letame, non superi i nove mesi e non venga ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria e comunque venga posizionato in luogo diverso rispetto alla precedente annata.

28. L'accumulo è vietato nei seguenti casi:

- a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;
- b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua;
- c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide riconosciute a livello provinciale.
- d) a distanza da strade di uso pubblico inferiori a 3 metri ed il colaticcio non deve defluire su qualsiasi tipo di strada;
- e) a distanza da abitazioni, strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne dell'edificio) inferiore ai 50 metri. Questo limite non si applica alle strutture di allevamento.

29. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche prevista dal P.U.P., l'accumulo dei letami nelle seguenti aree:

- a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
- b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.

30. Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o un'arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l'accumulo dal reticolo idrografico superficiale.

31. L'accumulo temporaneo in campo destinato alla maturazione accelerata può eccedere dai limiti quantitativi previsti nel precedente punto 26 se viene applicata una gestione del cumulo che prevede:

- a) impiego minimo di paglia nell'effluente pari a 4 chili/capo/giorno (solo per il letame e non per i suoi assimilati);
- b) lo stoccaggio in andane;
- c) il rivoltamento con macchina operatrice eseguito più volte, in numero almeno pari a 7, nel periodo di maturazione, della durata minima di 3 mesi; per la maturazione accelerata del digestato solido la durata può essere ridotta a 2 mesi con almeno 5 rivoltamenti;
- d) la copertura dei cumuli con geotessile.

2.4 STOCCAGGIO DEI LIQUAMI (art. 7 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

32. Per quanto concerne lo stoccaggio e il dimensionamento dei contenitori dei liquami si fa riferimento all'art. 12 del D.M. 5046/2016, precisando che per l'eventuale adeguamento delle capacità nelle strutture esistenti è da prediligere la realizzazione di una nuova vasca rispetto all'ampliamento di quella esistente.

33. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni.

34. Qualora i liquami aziendali siano destinati a trattamento di digestione anaerobica mediante impianto aziendale o collettivo, le capacità di stoccaggio dell'impianto sono considerate utili al fine del calcolo dei volumi minimi di stoccaggio. Nel caso di impianto collettivo tali singole capacità devono essere definite in apposito accordo di fornitura tra azienda e organismo collettivo.

3. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI (ART. 10 DELLE NORME TECNICHE DEL DM 5046/2016).

35. La quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. Le dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) sono riportate nell'Allegato X (Tabella1) al D.M. Per le caratteristiche morfologiche e climatiche proprie del territorio della provincia, nella valutazione delle dosi massime di applicazione di azoto efficiente (MAS) va considerata anche la diversa produttività tra le colture di fondovalle e quelle di versante o poste in quota.

36. Per il prato stabile tipico delle realtà montane l'efficienza media aziendale di utilizzo dell'azoto, come definita in Tabella 1 dell'allegato X del D.M. 5046/2016, va considerata alta per gli spandimenti primaverili, media per gli spandimenti estivi e bassa per gli spandimenti autunnali.

4. DIVIETI SPAZIALI E TEMPORALI RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEI FERTILIZZANTI, DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DEI DIGESTATI (art. 8 e 9 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

4.1 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LETAMI (art. 8 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

37. Per quanto concerne i divieti di utilizzazione agronomica dei letami si fa riferimento all'art. 8 del D.M. 5046/2016 e precisamente l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua;
- d) per le acque quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

38. È inoltre vietato, ai sensi della Carta delle risorse idriche del P.U.P., l'utilizzo dei letami nelle seguenti aree:

- a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini potabili individuate dalla medesima;
- b) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei relativi piani di gestione.

39. Le disposizioni di cui al punto 37, lettera c) di queste disposizioni, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

4.2 DIVIETI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI (art. 9 delle norme tecniche del DM 5046/2016).

40. L'utilizzo dei liquami e le tecniche di distribuzione devono rispettare quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 5046/2016.

41. L'utilizzo dei liquami, oltre ai casi previsti al punto 37, lett. a), b), e), e f) e punto 38 è altresì vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) per le acque lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- c) a distanza inferiore a 3 m dalle strade provinciali e statali e dai binari ferroviari;
- d) entro 5 m dai centri abitati e dalle abitazioni, dalle strutture o attrezzature di servizio pubblico o aperte al pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale) se i liquami ed assimilati vengono interrati entro 12 ore. Se non interrati è vietato lo spandimento entro 10 m se vengono utilizzati digestato o chiarificato ed, entro 30 m se viene utilizzato liquame tal quale;
- e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

42. Le disposizioni di cui al punto 41, lettera a) delle presenti disposizioni, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua naturali. Non si applicano inoltre alle superfici esterne ai canali e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai canali intubati.

43. Al fine di ridurre il rischio di perdite di nutrienti per dilavamento e percolazione su terreni con pendenza superiore al 10%, devono essere assicurate la copertura vegetale del suolo e/o l'applicazione di appropriate pratiche agronomiche per la conservazione del suolo. Tenuto conto dell'orografia della provincia e dell'analisi effettuata con riferimento alle situazioni di spandimento, si deroga dal limite della pendenza del 10% nella distribuzione di liquame e assimilati nei seguenti casi:

- prato con pendenza > 10% quantitativo max a distribuzione 40 mc/ha;
- arativo con pendenza con coltura presente > 10% quantitativo max a distribuzione 40 mc/ha;
- arativo con coltura assente > 10% interrimento (40 mc/ha) entro 24 ore;
- arativo con pendenza con coltura assente < 10% interrimento (40 mc/ha).

Tra una distribuzione e la successiva devono trascorrere, se funzionali alla coltura, almeno quattro settimane. La distribuzione dell'effluente dovrà comunque garantire l'assenza di ruscellamento anche in caso di eventi pluviometrici immediatamente seguenti, adottando tecniche e quantitativi adeguati.

44. Il quantitativo massimo annuale impiegato dovrà comunque rispettare i MAS, non superando mai i 340 kg/ha di azoto al campo, inteso come quantitativo medio aziendale.

45. Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti la tecnica di distribuzione con l'utilizzo del getto a pressione deve essere limitato esclusivamente alle situazioni in cui lo spandimento sui terreni non sia diversamente attuabile mantenendo sufficienti condizioni di sicurezza per l'operatore.

ADEMPIMENTI IN MERITO AI CONTROLLI ALLE RIDUZIONI DI CUI AL DM n. 2588/2020 ED ALLE SANZIONI

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 15 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero

previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione fino all'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di fertilizzazione inorganica entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1. Si precisa che come stabilito dalla BCAA 1 tale divieto si intende comunque rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica anche in caso di fertirrigazione.

Ente preposto alla gestione e al controllo

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

Il campione estratto per la verifica della condizionalità potrà essere conteggiato ai fini dei controlli previsti dal DM 5046/2016.

PRODOTTI FITOSANITARI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28 e dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e alla misura 214 "Pagamenti agroambientali" di cui all'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

Normativa nazionale di riferimento

- Decreto legislativo n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14/12/2006 S.O. n. 96) e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi» (G.U. n. 202 del 30/8/2012 S.O. n. 177/L);
- Decreto Mipaaf 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012" (G.U. n. 35 del 12/02/2014).
- DM. 497 del 17 gennaio 2019 "disciplina del regime di condizionalità" articolo 14 ed allegato 7.

Normativa provinciale di riferimento

- Deliberazione della Giunta provinciale n. 320 del 2 marzo 2015 con la quale sono state adottate le procedure per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto, all'utilizzo e alla vendita dei prodotti fitosanitari, nonché all'esercizio dell'attività di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in applicazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante "Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi" e del decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)".
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 369 del 9 marzo 2015 con la quale sono state adottate le "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) adottato con decreto 22 gennaio 2014".
- Deliberazione della Giunta provinciale del 3 febbraio 2017 avente ad oggetto: "Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con decreto 22 gennaio 2014. Controlli funzionali delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari realizzati dopo il 26 novembre 2016"
- Deliberazione della Giunta provinciale del 10 febbraio 2017 n. 228 avente ad oggetto: "Approvazione delle "Misure per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" ai sensi della Misura A.5.6 del Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 736 di data 12 maggio 2017, "Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)"- deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015." e relativo aggiornamento (http://www.appa.provincia.tn.it/pianificazione/Piano_di_tutela/pagina21.html).

Descrizione degli impegni

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

- a) le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome, realizzati conformemente a quanto riportato nell'allegato II della Direttiva 2009/128/CE, in merito ai requisiti riguardanti la salute, la sicurezza e l'ambiente con riferimento all'ispezione delle attrezzature per l'applicazione di pesticidi;

Pertanto, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della Direttiva 2009/128/CE e dalle norme di recepimento successive, entro il 26 novembre 2016 le attrezzature per l'applicazione dei pesticidi devono essere state ispezionate almeno una volta. Dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l'applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo.

Le attrezzature per uso professionale utilizzate per la distribuzione di prodotti fitosanitari, sia in ambito agricolo, sia extra agricolo, da sottoporre a controllo funzionale entro il 26 novembre 2016, sono quelle indicate nell'Allegato I al Decreto n. 4847 del 3.3.2015, che sostituisce l'elenco delle macchine riportato al punto A.3.2 del D.M. 22 gennaio 2014 "Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari", fatta eccezione per talune tipologie di macchine irroratrici individuate dal medesimo DM n. 4847/2015, per le quali sono state indicate scadenze diverse, in conformità a quanto disposto dalla direttiva 2009/128/CE.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2012, dell'art. 4, comma 2 del Decreto n. 4847 del 3.3.2015, e dell'art. 12 della Direttiva 2009/128/CE, l'intervallo tra i controlli di cui sopra non deve superare i cinque anni fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data.

- b) fino a ciascuna delle date indicate dal Decreto n. 4847 del 3 marzo 2015, ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida anche la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:

a) gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del Decreto Legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del D.M. del 22 gennaio 2014.

b) dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del D.M. 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati per gli utilizzatori di prodotti fitosanitari tossici, molto tossici e nocivi, e rinnovati, prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del D.P.R. n. 290/2001 e successive modificazioni sono ritenuti validi fino alla loro scadenza.";

c) gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014;

d) le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 14 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati come altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda altri requisiti e norme obbligatori. Nel caso tali obblighi vengano violati, si applica una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento, per la coltura, il gruppo di colture e la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. La percentuale della riduzione è fissata in ragione del 3%, 5% o 10% ed è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna violazione, secondo le modalità di cui all'allegato 4 del DM n. 2588 del 10 marzo 2020.